



Bruxelles, 1° giugno 2017  
(OR. en)

9481/17

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0140 (CNS)**

---

---

**SOC 413  
ANTIDISCRIM 27  
JAI 520  
MI 437  
FREMP 66**

## **RELAZIONE**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio
n. doc. prec.:	9288/17 SOC 375 ANTIDISCRIM 23 JAI 473 MI 427 FREMP 61
n. doc. Comm.:	11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246 - COM(2008) 426 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale - Relazione sullo stato dei lavori

---

### **I. INTRODUZIONE**

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva orizzontale sulla parità di trattamento proposta, a complemento della legislazione CE vigente<sup>1</sup> nel settore, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, istruzione e accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

---

<sup>1</sup> In particolare, le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Un'ampia maggioranza di delegazioni ha accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, molte di esse approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore sociale condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, numerose delegazioni hanno sottolineato l'importanza della proposta nel quadro dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). Tuttavia, talune delegazioni avrebbero preferito disposizioni più ambiziose in materia di disabilità.

Pur sottolineando l'importanza della lotta alla discriminazione, alcune delegazioni hanno in passato messo in discussione la necessità della proposta della Commissione, che reputano una violazione delle competenze nazionali per talune questioni e che a loro parere è in contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Alcune delegazioni continuano a mettere in discussione l'inserimento della protezione sociale e dell'istruzione nel campo di applicazione. Due delegazioni hanno mantenuto riserve generali.

Talune delegazioni hanno anche chiesto chiarimenti e hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla ripartizione delle competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve generali di esame sulla proposta. CZ, DK, MT e UK hanno mantenuto riserve di esame parlamentare. La Commissione ha confermato in questa fase la propria proposta originale e ha mantenuto una riserva di esame su qualsiasi modifica le sia apportata.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere nel quadro della procedura di consultazione il 2 aprile 2009<sup>2</sup>. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è pertanto necessaria l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo.

## **II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA MALTESE**

Il Gruppo "Questioni sociali" ha proseguito l'esame della proposta,<sup>3</sup> sulla base di due serie di proposte redazionali della presidenza.<sup>4</sup>

Le discussioni in sede di Gruppo si sono incentrate, in particolare, sulle seguenti questioni principali:

### **a) Inserimento di un considerando riguardante la discriminazione sulla base del sesso o dell'identità di genere quale fattore aggravante (considerando 12 bis ter)**

La presidenza ha indicato che questa modifica non intendeva estendere il mandato del progetto di direttiva bensì riconoscere il fatto che la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale potrebbe essere aggravata dalla discriminazione sulla base del sesso o dell'identità di genere.

Alcune delegazioni hanno messo in discussione lo scopo della modifica e hanno chiesto come verrebbe affrontata la questione nel dispositivo del testo. Una delegazione ha proposto d'inserire tale riferimento nel considerando 13. Diverse delegazioni, pur sostenendo lo scopo della modifica, hanno suggerito di fare riferimento alla multidiscriminazione in termini generali invece di individuare una specifica combinazione di motivi. La presidenza ha optato per quest'ultima proposta.

---

<sup>2</sup> Cfr. doc. A6-0149/2009. Ulrike Lunacek (AT/LIBE/Verdi/Alleanza libera europea) è stata nominata relattrice dal neoeletto Parlamento.

<sup>3</sup> Le riunioni hanno avuto luogo il 20 gennaio e il 22 maggio.

<sup>4</sup> Cfr. documenti 15603/16 e 7202/17.

b) **Multidiscriminazione (considerando 12, 12 bis ter e 21 e articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b))**

Nelle sue proposte redazionali la presidenza ha cercato di chiarire la questione della multidiscriminazione e ha precisato che la discriminazione per i motivi previsti dalla proposta potrebbe anche *interferire* con la discriminazione per motivi di origine razziale o etnica, nazionalità, sesso o identità di genere. In tale contesto, la presidenza ha apportato un chiarimento per spiegare che le misure di azione positiva potrebbero anche includere un gruppo di persone con *una combinazione* di caratteristiche relative alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Molte delegazioni hanno accolto con favore l'inserimento nel testo della multidiscriminazione. Alcune altre si sono tuttavia dichiarate contrarie. La Commissione è favorevole all'inserimento della multidiscriminazione purché sia fatto in modo coerente. La Commissione ha inoltre approvato l'osservazione formulata da una delegazione secondo cui i motivi di discriminazione non compresi nel campo di applicazione della direttiva non dovrebbero essere citati nel testo e preferisce invece un riferimento generale ai motivi che non rientrano nella presente direttiva.

c) **Discriminazione per associazione con un organismo dedito alla promozione dei diritti delle persone (considerando 12 bis)**

La presidenza ha aggiunto al considerando 12 bis una disposizione riguardante la tutela delle persone vittime di discriminazione per l'associazione reale o presunta con organismi dediti alla promozione dei diritti delle persone di una determinata religione o convinzione personale, con una disabilità, di una particolare età o di un particolare orientamento sessuale.

Diverse delegazioni si sono dette favorevoli alla modifica, una delegazione non ha potuto accettarla e altre hanno espresso la necessità di esaminarla ulteriormente.

d) **Campo di applicazione (esplicito inserimento dei regimi pensionistici complementari obbligatori, considerando 17 ter e articolo 3, paragrafo 1, lettera a))**

Nelle sue proposte redazionali la presidenza ha chiarito la formulazione indicando specificamente

che il divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi in relazione all'"accesso alla protezione sociale", nella misura in cui riguarda la sicurezza sociale, *compresi i regimi pensionistici complementari obbligatori.*"

Alcune delegazioni preferivano sopprimere il riferimento ai regimi pensionistici complementari obbligatori con la motivazione che non è necessario citare esplicitamente tali regimi, essendo chiaro il campo di applicazione nella forma attuale.

In tale contesto la presidenza ha inoltre incluso nei considerando un riferimento alla causa C-267/06 *Tadao Maruko* in cui la Corte di giustizia dell'UE riconosceva la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

Alcune delegazioni e la Commissione hanno ritenuto che non fosse opportuno fare riferimento alla causa C-267/06 in quanto riguardava regimi pensionistici professionali (coperti dalla direttiva 2000/78/CE) piuttosto che la sicurezza sociale e citarla nei considerando potrebbe quindi generare confusione.

d) **Prestazioni legali derivanti dallo stato coniugale (considerando 17 nonies)**

La presidenza ha adattato il testo per includere casi di discriminazione nei confronti delle coppie dello stesso sesso quando si tratta di ottenere benefici derivanti dallo stato coniugale. Sulla modifica proposta sono state espresse opinioni divergenti.

e) **"Persone fisiche o giuridiche" (17 octies bis)**

La presidenza ha riveduto il considerando 17 octies bis, indicando chiaramente che "Ogni persona, *sia essa fisica o giuridica*, gode della libertà contrattuale...". Il Gruppo ha sostenuto tale modifica.

### **III. QUESTIONI IN SOSPESO**

È necessario proseguire il dibattito sulle questioni summenzionate, nonché su una serie di altre questioni in sospeso, tra cui:

- il campo di applicazione della direttiva, dal momento che talune delegazioni sono contrarie all'inserimento della protezione sociale e dell'istruzione nel suo ambito;
- i restanti aspetti riguardanti la ripartizione delle competenze e la sussidiarietà; e
- la certezza del diritto in relazione agli obblighi che sarebbero stabiliti dalla direttiva.

Ulteriori dettagli sulle posizioni delle delegazioni figurano nei documenti 5428/17 e 9288/17.

### **IV. CONCLUSIONE**

Durante la presidenza maltese sono stati compiuti progressi tangibili in merito alle questioni discusse. Ciononostante, sono necessarie ulteriori discussioni a livello politico prima di poter raggiungere l'unanimità richiesta in sede di Consiglio.

---